



COMUNE DI TIVOLI

***REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO
DI UN CONTRIBUTO PER IL DISAGIO ECONOMICO
SUBITO DAGLI OPERATORI COMMERCIALI ED
ARTIGIANALI A CAUSA DELLA PRESENZA DI CANTIERI
PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE***

Art. 1 – Principi generali	pag. 1
Art. 2 – Aree d'intervento – Pubblicazione Bando	
Art. 3 – Tipologia di sostegno economico	
Art. 4 – Matrice di disagio	
Art. 5 – Richiesta di sostegno economico	pag. 4
Art. 6 – Commissione Tecnico Valutativa	
Art. 7 – Erogazione contributo economico	
Art. 8 – Decorrenza	
Art. 9 – Disposizioni fiscali	pag. 5
Art. 10 – Disposizioni Finali	

Art.1 - Principi Generali

E' intendimento dell'Amministrazione Comunale procedere al riconoscimento del disagio economico subito dagli operatori commerciali ed artigianali a seguito dell'apertura di cantieri per la realizzazione di opere pubbliche attraverso l'ammissione degli stessi ad un sostegno economico secondo le modalità disciplinate dal presente Regolamento.

Art.2 - Aree d'intervento – Pubblicazione Bando

Il Settore VIII “Lavori Pubblici” entro il 15 Ottobre, di ogni anno, comunica con specifico atto al Settore VII “Servizio Finanziario e Bilancio”, le piazze e le vie interessate dalla realizzazione di lavori pubblici con riferimento ai cantieri, alla tipologia ed all'entità degli effetti dei lavori stessi sul territorio, la cui durata superiore a 120 giorni abbia avuto notevoli ripercussioni negative sulle aziende commerciali ed artigianali ivi presenti.

In caso di chiusura totale delle vie e delle piazze il suddetto termine è ridotto a 60 giorni.

Entro il 15 Novembre di ogni anno, la Giunta Comunale, sentite le Commissioni Consiliari Permanenti al Bilancio, Lavori Pubblici ed Attività Produttive, approva l'individuazione delle aree interessate alla realizzazione dei lavori pubblici oggetto di riconoscimento del disagio e del relativo sostegno economico, così come indicato nel successivo punto 3.

Il Dirigente del Settore VII “Servizio Finanziario e Bilancio”, in esecuzione di quanto approvato dalla Giunta Comunale, entro 30 giorni decorrenti dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 2, procede alla pubblicazione del Bando, finalizzato al riconoscimento del disagio economico ed alla successiva erogazione del sostegno economico.

Al Bando verrà data idonea pubblicità mediante affissione nel territorio comunale ed all'Albo Pretorio del Comune.

Art.3 - Tipologia di sostegno economico

Il sostegno economico consiste in un contributo la cui erogazione sarà riconosciuta nei limiti di specifici finanziamenti stanziati sul bilancio comunale.

La quantificazione e l'erogazione del contributo avverrà previa attribuzione di un punteggio, secondo la “matrice di disagio” indicata al successivo articolo 4 e la formulazione di specifica graduatoria, da approvare con successivo provvedimento dirigenziale.

Art.4 - Matrice di disagio

1) Ai fini della determinazione del contributo economico si procede all'attribuzione del punteggio sulla scorta della “matrice del disagio” come di seguito articolata:

- A) Tipologia ed effetti dei lavori;
- B) Durata dei lavori;
- C) Superficie dei locali e numero di addetti , compreso il titolare, dell'attività commerciale o Artigianale;
- D) Effettiva contrazione del fatturato registrata rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente a quello in cui sono stati realizzati i lavori.

2) Relativamente ai parametri in cui si articola la “matrice di disagio” sono attribuiti i seguenti punti:

- a) Fino ad un massimo di punti 20 per il parametro di cui al comma 1, lettera A);
- b) Fino ad un massimo di punti 15 per il parametro di cui al comma 1, lettera B);
- c) Fino ad un massimo di punti 10 per il parametro di cui al comma 1, lettera C);
- d) Fino ad un massimo di punti 5 per il parametro di cui al comma 1, lettera D);

Art.5 - Richiesta di sostegno economico

Il riconoscimento del sostegno economico di cui al punto del presente Regolamento è subordinato alla presentazione di una richiesta scritta da parte dell'operatore commerciale o artigianale interessato, ovvero dal legale rappresentante della società richiedente, nei termini e con le modalità previste dal Bando, contenente l'indicazione di:

- 1) tipologie ed effetti dei lavori pubblici;
- 2) durata dei lavori;
- 3) superficie dei locali che ospitano l'attività;
- 4) numero dei dipendenti, oltre al titolare, utilizzati nell'esercizio e regolarmente iscritti all'INPS;

Alla richiesta dovrà essere allegata, altresì, copia del certificato camerale.

Le domande dovranno essere presentate all'URP del Comune di Tivoli nei termini fissati dal Bando.

Art.6 - Commissione Tecnico Valutativa

Contestualmente alla pubblicazione del bando, il Dirigente del Settore VII, procederà alla nomina della Commissione Tecnico Valutativa per il riconoscimento del disagio economico e per la successiva attribuzione del contributo economico, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del presente Regolamento.

La Commissione sarà composta:

- Dirigente Settore VII o suo delegato con funzioni di Presidente;
- Dirigente del Settore VIII o suo delegato;
- Dirigente Settore III o suo delegato.

Le funzioni di segreteria saranno svolte dal personale del Settore VII appartenente almeno alla categoria C.

Art.7 - Erogazione contributo economico

I contributi saranno erogati con determinazione del Dirigente del VII Settore:

Art.8 - Decorrenza

L'applicazione del presente Regolamento decorre dal 01 Gennaio 2007.

Art.9 - Disposizioni fiscali

Sull'ammontare dei contributi economici concessi è applicata la ritenuta d'acconto di cui all'art.28, comma 2 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Art.10 - Disposizioni Finali

Relativamente all'anno 2007 l'erogazione del contributo economico avviene in base alle modalità di seguito precisate:

A) La comunicazione del Settore VIII "LL.PP:" deve pervenire entro gg 30 dalla data di esecutività del presente regolamento;

B) Il Dirigente del Settore VII "Servizi finanziari e Bilancio" provvede alla emanazione e pubblicazione del bando nonché alla nomina della commissione tecnico – valutativa entro gg 30 dalla data di esecutività della D.C.C. di cui all'ar t. 2, comma 2".